



*Consiglio Regionale della Campania*

Al Signor Presidente della Giunta  
Regionale della Campania  
Via S. Lucia, n. 81  
N A P O L I

Ai Presidenti della III, II e VII Commissione  
Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

UD Studi Legislativi e  
Servizio Documentazione

S E D E

**Oggetto: Disegno di legge: “Norme per l’efficientamento del sistema ambientale, per il rilancio delle attività produttive e per la semplificazione normativa e amministrativa”  
Reg. Gen. 705**

Ad iniziativa del Presidente della Giunta regionale Vincenzo De Luca e del Vice Presidente Fulvio Bonavitacola  
Pervenuta via PEC in data 24 luglio 2019 ed acquisita al protocollo in pari data

**IL PRESIDENTE**

**VISTO** l’articolo 54, comma 4 dello Statuto

**VISTO** l’articolo 98 del Regolamento interno

**A S S E G N A**

il provvedimento in oggetto a:

**III Commissione Consiliare Permanente per l’esame**

**II e VII Commissione Consiliare Permanente per il parere**

D’ordine del Presidente  
Il Direttore Generale Attività Legislativa  
Avv. Magda Fabbrocini

**DISEGNO DI LEGGE “NORME PER L’EFFICIENTAMENTO DEL SISTEMA  
AMBIENTALE, PER IL RILANCIO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E PER LA  
SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA E AMMINISTRATIVA”**

**RELAZIONE TECNICO -FINANZIARIA**

**Ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale n. 37 del 2017**

Il presente disegno di legge si compone di 15 articoli suddivisi in sette Titoli, ognuno al suo interno articolato in capi.

Tanto premesso si procede alla illustrazione delle singole disposizioni e alla verifica dei dati e degli elementi idonei a comprovare l’ipotesi di invarianza finanziaria ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d) legge regionale n. 37 del 2017.

**L’articolo 1** individua oggetto e finalità della legge specificando i principali ambiti di intervento. Data la sua natura programmatica la norma non è idonea a generare oneri finanziari.

**Il Titolo I**, Disposizioni in materia di ambiente e di ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, si compone di due Capi, articoli 2, 3 e 4.

**Il primo Capo, articoli 2 e 3**, dettano misure di semplificazione in materia di ciclo integrato dei rifiuti.

Le norme poste dall’articolo hanno un rilievo meramente ordinamentale, ovvero allorquando generano oneri questi trovano copertura nelle attività disciplinate dalle norme regionali.

La **lettera a del comma 1, articolo 2**, in una ottica di razionalizzazione e di contenimento dei costi di esercizio, consente agli enti di Ambito, previa convenzione fra loro, di individuare un unico tesoriere o di dar vita forme di coordinamento dei servizi economico- finanziari.

La **lettera b, punto 1 del comma 1, articolo 2**, opera una modifica del comma 1 dell’articolo 30 della legge regionale n. 14 del 2016. Viene riservato allo Statuto la definizione e la disciplina dei compensi dovuti agli organi dell’Ente per le funzioni svolte, nel rispetto della vigente normativa statale. Dalle predette disposizioni non discendono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale essendo detti costi attratti, ai sensi dell’*articolo 238 del decreto legislativo 152/2006*, e delle disposizioni di attuazione costituite dalla legge regionale n. 14 del 2016, alle modalità di copertura dei costi complessivi correlati ai diversi segmenti del ciclo nel territorio dell’Ambito territoriale ottimale (ATO) e dei Sub Ambito distrettuali (SAD).

La **lettera b, punto 3 del comma 1, articolo 2**, mediante una modifica all’articolo 30 della legge regionale n. 14 del 2016, consente la permanenza nelle funzioni di Presidente dell’Ente di Ambito a colui che è cessato dalla carica di Sindaco a condizione però che lo Statuto lo preveda e che comunque non si ecceda la durata dei quattro mesi e si versi in una fase transitoria fino alla nuova nomina. La disposizione ha un rilievo meramente ordinamentale e non genera oneri a carico del bilancio regionale.

Le **lettere c e d, comma 1, articolo 2**, intendono rafforzare il potere sostitutivo regionale a fronte della inadempienza comunale. Per costante giurisprudenza il potere sostitutivo costituisce un potere sanzionatorio e come tale i costi del suo esercizio gravano sull’Ente inadempiente, sostituito a causa della sua inerzia. (cfr. Corte Cost. 43 del 2004). La modifica normativa proposta pur rafforzando il potere sostitutivo regionale e estendendolo alla inosservanza degli obblighi per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti assunti per Statuto dai comuni non implica maggiori oneri a carico del bilancio

regionale, gravando gli eventuali costi di esercizio del potere sanzionatorio sui bilanci degli enti inadempienti.

**La lettera e, comma 1, articolo 2**, opera una modifica dell'articolo 41 legge 14 del 2016, di disciplina della gestione post operativa delle discariche e dei siti di stoccaggio. La norma intende ripartire gli oneri della gestione post-operativa delle discariche e dei siti già esistenti di stoccaggio provvisorio di rifiuti sulla base di regolamenti pattizi che interverranno, nella fase transitoria, fra Province della Campania e Città Metropolitana e, successivamente, fra gli Enti di Ambito. La medesima norma prevede che in caso di mancato accordo sarà la Regione a provvedere alla disciplina del riparto degli oneri. L'accordo potrà prevedere anche l'istituzione di un fondo unico regionale, ove confluiranno le quote rimesse ai singoli Enti fatta salva la facoltà di compensare i reciproci debiti e crediti che vicendevolmente sono in capo ai medesimi Enti, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

**La lettera f, comma 1, articolo 2**, inerisce alla disciplina posta da legislatore regionale in attuazione di espresse previsioni statali ed è volta ad assicurare la ricollocazione lavorativa del personale già dipendente dei Consorzi di Bacino. La disposizione ha un rilievo meramente ordinamentale e non genera oneri a carico del bilancio regionale.

**La lettera g, comma 1 articolo 2**, modifica la durata massima delle convenzioni stipulate fra gli Enti e il Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) per rafforzare la raccolta differenziata nelle aree della Campania. La disposizione ha un rilievo meramente ordinamentale e non genera oneri a carico del bilancio regionale.

**L'articolo 3, Capo I**, pone norme in materia di disciplina dell'esazione regionale nei confronti dei soggetti gestori del servizio idrico integrato, nonché nei confronti delle società provinciali a seguito dei conferimenti presso il termovalorizzatore di Acerra, e riferisce alla Giunta regionale la previsione di modalità e criteri per la concessione di forme di rateizzazione per la durata di 15 anni. La medesima disposizione consente alla Regione di affidare l'attività di esazione dei suddetti crediti alla SMA Campania, società a totale partecipazione pubblica regionale.

L'articolo inoltre consente alla Regione di individuare le modalità di cessione dei crediti regionali nei confronti delle società provinciali e di compensazione volontaria dei loro debiti. Al riguardo, la DG Risorse finanziarie rileva che "la Giunta possa disciplinare il subentro della Regione nei crediti vantati dalle Società Provinciali nei confronti dei Comuni debitori con compensazione dei crediti vantati dalla Regione. Tale opzione comporterebbe la frammentazione dei crediti della Regione con riflessi sull'esigibilità degli stessi nonché gli oneri connessi alla cessione dei crediti."

**Il Capo II , articolo 4**, mediante la modifica alla legge regionale 22 del 2017, interviene nell'ambito delle attività estrattive della provincia di Caserta ricadenti nelle aree interessate alla realizzazione del Policlinico, autorizzate al prosieguo a condizione di attuare il piano di ricomposizione ambientale approvato dai competenti uffici regionali. La norma prevede la cessazione delle attività estrattive all'effettivo inizio delle attività di ricerca o di assistenza del Policlinico e non prevede oneri a carico del bilancio regionale.

**Il Titolo II** detta le disposizioni in materia di attività produttive e di ricerca scientifica e si compone del **Capo I, articolo 5, 6, 7, e 8**, che reca norme in materia di attività produttive, e del **Capo II, articolo 9**, che pone misure in materia di ricerca scientifica.

**L'articolo 5** apporta talune modifiche alla legge regionale di disciplina dei Consorzi di sviluppo Industriale (ASI) volte ad accelerare la definizione dei procedimenti amministrativi di competenza consortile e a promuovere l'uniformità delle gestioni amministrative e contabili mediante l'assunzione di schemi e modelli comuni adottati dalla Giunta regionale e approvati dagli organi consortili. La previsione ha un mero rilievo ordinamentale e da essa non derivano nuove o maggiori spese a carico del bilancio regionale.

**L'articolo 6** intende fornire agli investitori delle Zone economiche speciali (ZES) della Campania ogni agevole conoscenza dei contesti e delle opportunità di investimento mediante l'accesso ad una sezione dedicata del portale regionale, nell'ambito del sito Come fare per e del programma La regione in un click, ove reperire ogni utile informazione. La norma posta dall'articolo ha un rilievo meramente ordinamentale, ovvero allorquando genera oneri questi trovano copertura nelle attività disciplinate dalle norme regionali.

**L'articolo 7** opera una ricognizione delle fonti statali che disciplinano la concessione delle piccole utilizzazioni locali allorquando comportino un risparmio energetico inclusa l'immissione diretta in piscina e, nelle more del riordino normativo regionale. Nell'ambito delle prerogative regionali, confermate da costante giurisprudenza Costituzionale che rimette alle Regioni l'uso delle acque minerali e termali (Sent. n. 1 del 2010), la norma regionale manifesta la sua valenza ordinamentale e non ha riflessi sul bilancio regionale.

**Il Capo II del Titolo II si compone dell'articolo 8** che reca norme in materia di ricerca scientifica apportando modifiche alla legge regionale n. 5 del 2002 di promozione della ricerca scientifica in Campania.

La norma intende semplificare i procedimenti amministrativi relativi al finanziamento di progetti di ricerca che già incontrano copertura nel bilancio regionale. Dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale ricadendo l'attività necessaria al pagamento dei progetti nelle ordinarie incombenze della competente Direzione generale.

**Il Titolo III** detta disposizioni in materia di mobilità e si compone di un unico **Capo I, articolo 9**, che opera un riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative riservate dal Codice della Strada agli enti territoriali, riferendo alle Province e alla Città metropolitana le attività di riscossione dei canoni, il loro incameramento, e il rilascio delle autorizzazioni sulla rete viaria regionale. Attualmente il sistema normativo in vigore rimette alla Regione la riscossione dei canoni e delle sanzioni relative a strade regionali. Al contempo la gestione di dette strade regionali è conferita alle Province che vi fanno fronte con i proventi delle sanzioni e delle concessioni riscosse dalla Regione e successivamente dalla regione medesima trasferiti alle Province. La norma si propone una modifica normativa volta a concentrare la responsabilità di riscossione e di incameramento dei canoni di concessione sulle strade regionali alla Provincia che già risponde della manutenzione e della gestione di dette strade. Dalla applicazione della disposizione deriva una minore entrata al bilancio regionale ed una corrispondente riduzione di spesa correlata all'entrata, senza alterare pertanto gli equilibri di bilancio.

**Il Capo I, del Titolo IV, articoli 10 e 11**, reca norme in materia di turismo.

**L'articolo 10** intende istituire il codice unico identificativo delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere disciplinate dalla normativa regionale allo scopo di semplificare i controlli dell'offerta turistica regionale da parte delle autorità competenti. Attesa la natura regolatoria essa non produce oneri per il bilancio regionale. Al contempo l'attivazione del sito web regionale di cui si prevede

l'obbligatorio utilizzo al fine di monitorare le presenze giornaliere turistiche non importa nuovi oneri a carico del bilancio regionale poiché è già attiva sui siti regionali l'applicazione web "Rilevatore turistico regionale".

**L'articolo 11** opera un intervento di semplificazione disponendo l'abrogazione della norma che prevede il rinnovo triennale del tesserino di guida turistica con conseguente effetto deflattivo degli oneri amministrativi per i cittadini. Si è in presenza di una norma ordinamentale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

**Il Capo I, del Titolo V, articolo 12,** reca disposizioni in materia di urbanistica e di governo del territorio e attua una misura di semplificazione amministrativa nell'ambito del procedimento di approvazione del Piano urbanistico delle aree demaniali (PUAD). Il Piano non presuppone trasformazioni del territorio ma è finalizzato alla classificazione delle aree del demanio marittimo ai fini della determinazione del canone demaniale e della relativa addizionale regionale che i concessionari sono tenuti a corrispondere. La norma ha un rilievo meramente ordinamentale e non produce effetti di spesa a carico del bilancio regionale.

**Il Capo I, del Titolo VI, articolo 13,** reca disposizioni per l'efficienza e l'impulso alle attività di progettazione mediante un riordino delle strutture amministrative della giunta regionale. Si è in presenza di una norma ordinamentale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

**Il Titolo VII** contiene le disposizioni finali e l'entrata in vigore.

**L'articolo 14** reca la clausola di invarianza finanziaria stabilendo che dall'attuazione della disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

**L'articolo 15** reca le abrogazioni e dispone in merito all'entrata in vigore.

Dall'intervento normativo in esame, dunque, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, come prevede la clausola di invarianza finanziaria recata dall'articolo 14.

**DISEGNO DI LEGGE “NORME PER L’EFFICIENTAMENTO DEL SISTEMA  
AMBIENTALE, PER IL RILANCIO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E PER LA  
SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA E AMMINISTRATIVA”  
RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

Il presente disegno di legge, in attuazione dell’articolo 29 dello Statuto della Regione Campania, propone interventi volti al rilancio delle attività produttive e alla razionalizzare dei procedimenti e delle azioni di competenza della Regione Campania; conseguendo obiettivi di riassetto normativo e di razionalizzazione della spesa pubblica regionale e rendendo più semplice e diretto il rapporto tra amministrazione e cittadino.

Il presente disegno di legge si compone di 15 articoli suddivisi in sette Titoli, ognuno al suo interno articolato in capi.

**L’articolo 1** individua l’oggetto e le finalità della proposta.

**Il Titolo I, articoli 2, 3 e 4**, è riservato alle disposizioni in materia di ambiente e di ciclo integrato dei rifiuti e delle acque, al suo interno **il Capo I, articolo 2**, pone norme in materia di ciclo integrato dei rifiuti e, **all’ articolo 3**, norme in materia di disciplina dell’esazione regionale nei confronti dei soggetti gestori del servizio idrico integrato, nonché nei confronti delle società provinciali a seguito dei conferimenti presso il termovalorizzatore di Acerra.

**L’articolo 2** prevede misure di semplificazione in materia di ciclo integrato dei rifiuti apportando talune modifiche alla legge regionale 14 del 2016 che sono riconducibili ad ambiti di regolazione che il Codice dell’Ambiente riserva alle Regioni ai sensi dell’articolo 196 del decreto legislativo 152 del 2006.

La **lettera a del comma 1, articolo 2**, in una ottica di razionalizzazione e di contenimento dei costi di esercizio, consente agli enti di Ambito, previa convenzione fra loro, di individuare un unico tesoriere o di dar vita forme di coordinamento dei servizi economico- finanziari.

La **lettera b, punto 1 del comma 1, articolo 2**, opera una modifica del comma 1 dell’articolo 30 della legge regionale n. 14 del 2016. Viene riservato allo Statuto la definizione e la disciplina dei compensi dovuti agli organi dell’Ente per le funzioni svolte, nel rispetto della vigente normativa statale.

La **lettera b, punto 3 del comma 1, articolo 2**, mediante una modifica all’articolo 30 della legge regionale n. 14 del 2016, consente la permanenza nelle funzioni di Presidente dell’Ente di Ambito a colui che è cessato dalla carica di Sindaco a condizione però che lo Statuto lo preveda e che comunque non si ecceda la durata dei quattro mesi e si versi in una fase transitoria fino alla nuova nomina. La permanenza in carica è in ogni caso subordinata alla previa deliberazione del Consiglio di Ambito da adottarsi con la stessa maggioranza assoluta dei suoi membri che condusse alla prima nomina a Presidente dell’Ente.

La corrispondenza che la legge regionale attualmente delinea, fra permanenza nella carica di Sindaco di uno dei Comuni aderenti all’ambito e carica di Presidente dell’Ente, è coerente con i principi rinvenibili nell’ordinamento ed è volta a determinare una connessione fra ruolo assolto nell’ente di ambito e rappresentanza delle Comunità locali. Detta corrispondenza è ricorrente nelle forme associative che danno vita ad Enti per la gestione in comune di servizi o per il compimento di specifiche attività e, se può essere attenuata, non può certo essere esclusa. La previsione del protrarsi

del Presidente nel rivestire la carica anche qualora cessato dalla carica di Sindaco costituisce dunque un caso eccezionale che solo l'autonomia comunale potrà consentire. La modifica proposta rimette infatti alle decisioni comunali, manifestate nelle norme dello Statuto e nelle deliberazioni del Consiglio di Ambito, per la cui validità sono richieste le stesse maggioranze assolute richieste per la prima nomina a Presidente, l'avverarsi di una tale eventualità prevista astrattamente dalla norma regionale.

**Le lettere c e d, comma 1, articolo 2,** intendono rafforzare il potere sostitutivo regionale a fronte della inadempienza comunale. Attualmente il potere sostitutivo è disciplinato dall'articolo 39 della legge regionale n. 14 del 2016 ed è limitato alla mancata adozione degli atti necessari alla nascita dell'Ente chiamato a gestire il Ciclo integrato dei rifiuti nei singoli ambiti territoriali ottimali. La modifica normativa proposta rafforza il potere sostitutivo regionale e lo estende alla inosservanza degli obblighi per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti assunti per Statuto dai comuni. Prevedono inoltre che il medesimo potere sostitutivo venga esercitato anche allorquando le società provinciali e la città Metropolitana di Napoli, pur essendo obbligate in forza dell'articolo 40 della legge 14 del 2016, non provvedono a trasferire le dotazioni impiantistiche ai soggetti gestori individuati dagli Enti di Ambito.

Il potere sostitutivo è riconosciuto anzitutto allo Stato, al fine di tutelare l'unitarietà della Repubblica e il rispetto delle norme derivanti dalla adesione dell'Italia ai trattati internazionali. Al di fuori di dette ipotesi, previste dall'articolo 120 Cost., il potere sostitutivo è riconosciuto agli enti titolari della funzione legislativa ed esponenti della collettività ed è implicitamente rinvenibile negli articoli 117 e 118 Cost. (cfr. Corte Cost. 43 del 2004). Il potere sostitutivo che la presente modifica normativa prevede è attratto dunque alle competenze di spettanza regionale e ricorre allorquando, nel regolare materie residuali o aspetti riservati dallo Stato, le Regioni provvedono al conferimento di funzioni amministrative ai diversi livelli di governo e si premurano del loro effettivo esercizio, riservandosi in caso di inerzia il potere di sostituirsi agli enti inadempienti.

**La lettera e, comma 1, articolo 2,** opera una modifica dell'articolo 41 legge 14 del 2016, di disciplina della gestione post operativa delle discariche e dei siti di stoccaggio. La norma intende ripartire gli oneri della gestione post-operativa delle discariche e dei siti già esistenti di stoccaggio provvisorio di rifiuti sulla base di regolamenti pattizi che interverranno, nella fase transitoria, fra Province della Campania e Città Metropolitana e, successivamente, fra gli Enti di Ambito. La medesima norma prevede che in caso di mancato accordo sarà la Regione a provvedere alla disciplina del riparto degli oneri. L'accordo potrà prevedere anche l'istituzione di un fondo unico regionale ove confluiranno le quote rimesse ai singoli Enti fatta salva la facoltà di compensare i reciproci debiti e crediti che vicendevolmente sono in capo ai medesimi Enti.

**La lettera f, comma 1, articolo 2,** inerisce alla disciplina posta da legislatore regionale in attuazione di espresse previsioni statali ed è volta ad assicurare la ricollocazione lavorativa del personale già dipendente dei Consorzi di Bacino. Viene così prevista la decadenza dai benefici e dalle speciali forme di tutela riconosciuti dalla legge regionale n. 14 del 2016, fatte salve le tutele previste dalla normativa statale in materia, nel caso in cui il personale dei Consorzi, senza giustificato motivo, omette o rifiuta una destinazione lavorativa anche in attuazione di programmi che prevedono l'impiego temporaneo non full-time da svolgersi entro massimo km 50 dal luogo di residenza o l'accettazione di una offerta lavorativa con nuova assunzione.

**La lettera g, comma 1 articolo 2,** modifica la durata massima delle convenzioni stipulate fra gli Enti e il Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) per rafforzare la raccolta differenziata nelle aree della Campania.

**L'articolo 3, Capo I**, pone norme in materia di disciplina dell'esazione regionale nei confronti dei soggetti gestori del servizio idrico integrato, nonché nei confronti delle società provinciali a seguito dei conferimenti presso il termovalorizzatore di Acerra, e riferisce alla Giunta regionale la previsione di modalità e criteri per la concessione di forme di rateizzazione per la durata di 15 anni. La medesima disposizione consente alla Regione di affidare l'attività di esazione dei suddetti crediti alla SMA Campania, società a totale partecipazione pubblica regionale. L'articolo inoltre consente alla Regione di individuare le modalità di cessione dei crediti regionali nei confronti delle società provinciali e di compensazione volontaria dei loro debiti.

**Il Capo II , articolo 4**, mediante la modifica alla legge regionale 22 del 2017, interviene nell'ambito delle attività estrattive della provincia di Caserta ricadenti nelle aeree interessate alla realizzazione del Policlinico, autorizzate al prosieguo delle attività a condizione di attuare il piano di ricomposizione ambientale approvato dai competenti uffici regionali. La norma riconduce l'autorizzazione al prosieguo dell'attività all'ordinaria disciplina posta per le attività estrattive regionali, e dispone che in ogni caso essa dovrà cessare all'effettivo inizio delle attività di ricerca o di assistenza del Policlinico, previo preavviso da notificarsi al concessionario almeno sei mesi prima dell'effettivo inizio delle attività del Policlinico e di cessazione delle attività estrattive.

Al riguardo giova evidenziare che l'articolo 3 investe profili attinenti alle attività estrattive che la costante giurisprudenza costituzionale ha ricondotto alla competenza residuale delle Regioni (tra le altre, sentenze n. 246/2013, n. 210/2016, n. 66/20108). La Corte costituzionale si è già peraltro espressa sulla medesima legge regionale n. 22 del 2017 sancendone la legittimità in relazione, in particolare, alla sua funzione di garanzia del recupero ambientale del territorio (sentenza n. 176 del 2018).

**Il Titolo II** detta le disposizioni in materia di attività produttive e di ricerca scientifica e si compone del **Capo I, articoli 5, 6, e 7, che reca** misure di semplificazione in materia di attività produttive e **del Capo II, articolo 8**, che reca misure di semplificazione in materia di ricerca scientifica. Le norme poste **dall'articolo 5** intendono accelerare la definizione dei procedimenti amministrativi di competenza delle Aree di Sviluppo Industriale (ASI) mediante il superamento di alcuni impedimenti amministrativi insiti nella attuale stesura della legge regionale n. 19 del 2013. In particolare, nel rispetto della autonomia statutaria e gestionale che assiste i consorzi, è prevista l'adozione di Linee guida regionali che recheranno schemi e modelli uniformi volti a rendere omogenee le attività consortili di gestione amministrativa e contabile. Il mancato recepimento negli atti statutari e nei regolamenti consortili degli indirizzi regionali condurrà poi all'esercizio in capo alla Regione del disposto potere sostitutivo.

**L'articolo 6** intende fornire agli investitori delle Zone economiche speciali (ZES) della Campania ogni agevole conoscenza dei contesti e delle opportunità di investimento mediante l'accesso ad una sezione dedicata del portale regionale, nell'ambito del sito Come fare per e del programma La regione in un click, ove reperire ogni utile informazione.

**L'articolo 7** opera una ricognizione delle fonti statali che disciplinano la concessione delle piccole utilizzazioni locali allorquando comportino un risparmio energetico inclusa l'immissione diretta in piscina -articolo 10, commi 1 e 4, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99); Regio Decreto 11 dicembre 1933, n.1775 (Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici). Nelle more del riordino normativo regionale che discende dalle predette disposizioni statali, la norma dispone che le piccole utilizzazioni locali siano concesse nel rispetto del regolamento regionale 12 novembre 2012, n. 12 (Regolamento per la disciplina delle procedure relative a concessioni per piccole derivazioni,



attingimenti e uso domestico di acque pubbliche) e che si applichi la legge regionale 29 luglio del 2008, n. 8 (Disciplina della ricerca e utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente) e suo regolamento regionale di attuazione n 10 del 2010, riguardo i canoni, i contributi concessori, la produzione documentale, le sanzioni, la vigilanza sul loro utilizzo.

**Il Capo II del Titolo II si compone dell'articolo 8** che reca norme in materia di ricerca scientifica apportando modifiche alla legge regionale n. 5 del 2002 di promozione della ricerca scientifica in Campania.

La Legge 5/2002 è stata approvata e finanziata con fondi Ordinari di Bilancio regionale per conseguire le seguenti finalità:

- a) contribuire alla promozione del progresso e della diffusione della ricerca di base nel campo scientifico, tecnologico, umanistico, economico e giuridico;
- b) favorire la creazione di opportunità di finanziamenti per la ricerca progettata e condotta da giovani, al fine di rimuovere i rischi del depauperamento di risorse umane innovative nel sistema della ricerca regionale;
- c) favorire lo svolgimento di un adeguato ruolo delle molteplici competenze presenti sul territorio regionale anche con l'obiettivo di realizzare un reale collegamento tra mondo della ricerca e mondo produttivo nel complessivo processo di sviluppo;
- d) sostenere interventi in materia di ricerca in armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale ed europea, coerentemente con accordi ed iniziative a carattere interregionale.

Per l'attuazione delle finalità delle Legge sono stati emanati tre avvisi pubblici distinti per tre differenti annualità. In modo particolare:

- a) ANNUALITÀ 2005 - L' avviso ha finanziato in totale 285 progetti con un impegno complessivo pari a € 5.117.700,00 Euro, sono stati liquidati acconti per Euro 1.799.925,00.
- b) ANNUALITÀ 2007 - L' avviso ha finanziato in totale 230 progetti con un impegno complessivo pari a 3.000.000,00 Euro , sono stati liquidati acconti per Euro 783.500,00.
- c) ANNUALITÀ 2008 - L'avviso ha finanziato in totale 149 progetti con un impegno complessivo pari a 2.000.000,00 Euro , sono stati liquidati acconti per Euro 560.125,00.

La modifica normativa recata dall'articolo 8 intende semplificare i procedimenti di pagamento e liquidazione e assicurarne la chiusura con conseguente liquidazione del 100 per cento dei progetti ammessi. Detti procedimenti sono attualmente resi farraginosi dalle complesse modalità di nomina del Nucleo scientifico di valutazione previsto dall'articolo 10 della predetta Legge 5/2002 e dai rilevanti compiti che esso assolve ai fini del pagamento. Il Nucleo infatti è chiamato a valutare ex post l'attività scientifica realizzata dai progetti di ricerca ammessi a finanziamento e a formulare la dichiarazione con la quale è certificato il raggiungimento o meno degli obiettivi proposti e la regolare conclusione della ricerca con la conseguenziale valutazione positiva o negativa.

La modifica proposta assolve dunque una portata semplificatoria del meccanismo di controllo ex post dei progetti realizzati mediante una modifica dell'articolo 10 della legge che affida agli stessi responsabili scientifici la verifica tecnica del progetto mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio consentendo, in tal modo, una liquidazione più tempestiva dei progetti finanziati.

**Il Titolo III** detta disposizioni in materia di mobilità e si compone di un unico **Capo I, articolo 9**, che opera un riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative riservate dal Codice della Strada agli enti territoriali, riferendo alle Province e alla Città metropolitana le attività di riscossione dei canoni, il loro incameramento, e il rilascio delle autorizzazioni sulla rete viaria regionale.

**Il d.lgs. 30 marzo 1998, n. 112** ha disciplinato il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni, alle province, ai comuni, alle comunità montane o ad altri enti locali, stabilendo che ciascuna Regione avrebbe dovuto, entro sei mesi dall'emanazione del predetto provvedimento, individuare con legge, in conformità al proprio ordinamento, le funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, provvedendo contestualmente a conferire tutte le altre agli enti locali, con attribuzione ai medesimi delle risorse umane, finanziarie, organizzative e strumentali in misura congrua per garantire l'esercizio delle funzioni e dei compiti trasferiti. Ove la Regione non avesse provveduto entro il predetto termine, il Governo avrebbe adottato un apposito decreto legislativo in via sussidiaria.

L'inerzia regionale ha indotto il Governo ad intervenire in via sostitutiva con il **decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96** che stabilisce che:

- **sono esercitate dalla regione** le funzioni amministrative di programmazione e coordinamento della rete viaria e di disciplina delle relative modalità e criteri di progettazione, costruzione, manutenzione e miglioramento, nonché di classificazione e declassificazione delle strade regionali e provinciali, di cui al decreto legislativo n. 285/1992 (art. 38);
- **sono esercitate dalle province** le funzioni amministrative di gestione delle strade regionali e provinciali, ivi compresi gli interventi di nuova costruzione e miglioramento, nonché i compiti di vigilanza (art. 39).

**Con DPCM 21 febbraio 2000 e 21 settembre 2001** sono poi state individuate e trasferite al demanio delle Regioni a statuto ordinario le strade non ricomprese nella rete autostradale e stradale dichiarata di interesse nazionale; ai sensi della Delibera n. 5248/2001, con verbali del 17/10/2001, 22/10/2001 e 21/12/2001 sono poi state consegnate alle Province di Avellino, Benevento, Salerno, Caserta e Napoli, le strade e i beni ricadenti nel territorio di competenza per l'esercizio della funzione amministrativa di gestione manutentiva. **Questa bipartizione delle funzioni amministrative, così come disposta in via sostitutiva dal Governo con il d. lgs. 96/1999, non è stata fino ad oggi mai modificata nella nostra Regione** nemmeno alla luce della legge Delrio e della successiva legge regionale di attuazione n 14/2015.

Le Province, continuano, dunque, in virtù della deliberazione 3454 del 19 luglio 2002- di attuazione dell'intervento sostitutivo del Governo di cui al decreto 96 del 1999, ad assolvere le funzioni inerenti la gestione della rete viaria regionale ma l'incameramento dei canoni e degli importi delle sanzioni compete alla Regione (Legge regionale n. 1 del 18.1.2016, all'art. 5, comma 2) che a sua volta trasferisce dette somme alle Province che a loro volta le destinano alla manutenzione della predetta rete viaria regionale.

Allo stato, i flussi di entrata derivanti dai canoni concessivi o autorizzatori confluiscono nel bilancio regionale attraverso il capitolo 68, avente a oggetto *"Federalismo amministrativo, proventi derivanti dal rilascio di concessioni, autorizzazioni sulle strade trasferite ex ANAS e dalla locazione di immobili pertinenziali – D. lgs. 112/98"*, attribuito alla competenza della Direzione generale per la mobilità, correlato per la spesa al capitolo 2138 denominato *"Federalismo amministrativo. Fondi dello Stato in materia di viabilità ex art. 98 del D. lgs. 112/98"* attribuito alla competenza della UOD 50 08 07 *"Infrastrutture viarie e viabilità regionale"* della DG per la mobilità.

Pertanto, l'indicata attività di riscossione - che comporta ad oggi la lavorazione annua di oltre cinquemila concessioni in essere, le quali si incrementano di alcune centinaia all'anno e implica un'intensa attività svolta in favore degli enti gestori delle strade regionali, ai quali vanno versati i proventi dei canoni - rientra senz'altro nelle funzioni amministrative di carattere gestionale, che già

avrebbero dovuto essere trasferite alle Province unitamente agli altri compiti di gestione in materia di viabilità regionale.

**La presente proposta**, finalizzata a ridurre la frammentazione delle competenze, che può essere causa anche di diseconomie procedurali, soddisfa quindi ragioni di celerità attuativa (nelle operazioni di riscossione e di eventuale recupero coattivo delle somme dovute) ed economia di mezzi, **attribuendo alle Province e alla Città metropolitana** – unitamente alle già trasferite competenze al rilascio delle autorizzazioni e concessioni di cui al Titolo II del d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. nonché all'irrogazione delle sanzioni amministrative nei confronti dei soggetti che contravvengono ai divieti di cui al medesimo Titolo II ed al Regolamento di esecuzione e attuazione ex DPR n. 495/92 – **anche la competenza alla riscossione dei relativi canoni**, ferma restando in capo alla Regione, la successiva emanazione, con atto deliberativo, della disciplina di dettaglio al fine di uniformare l'applicazione delle disposizioni tra le varie Province e determinare, tra l'altro, i canoni e i corrispettivi dovuti per le concessioni e le autorizzazioni nonché l'individuazione della destinazione dei proventi e gli obblighi di rendicontazione per gli enti delegatari.

**Il Titolo IV** reca disposizioni in materia di turismo e si compone di un unico **Capo I, Misure di semplificazione in materia di offerta turistica, articoli 10 e 11.**

**L'articolo 10** intende istituire il codice unico identificativo delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere disciplinate dalla normativa regionale allo scopo di semplificare i controlli dell'offerta turistica regionale da parte delle autorità competenti. Viene demandato ad atto di Giunta Regionale, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sentite le associazioni di categoria e degli enti locali interessati, disciplinare le modalità di generazione, attribuzione e rilascio del codice identificativo da parte dei Comuni territorialmente competenti. Il codice unico identificativo è previsto debba essere utilizzato dalle strutture ricettive in tutte le attività di promozione, commercializzazione e comunicazione poste in essere ed è elemento indispensabile ai fini della partecipazione a fiere ed altre iniziative promozionali e per ricevere contributi regionali. Vengono, infine, fissate sanzioni, accertate ed irrogate dai Comuni, per il mancato utilizzo o l'utilizzo errato del codice. Il comma 5 della proposta intende dotare le modalità di comunicazione delle presenze turistiche di un efficiente strumento regionale costituito dalla applicazione regionale "Rilevatore turistico regionale" già in uso e utilizzabile mediante accesso dal sito web Regione.

**L'articolo 11** opera un intervento di semplificazione disponendo l'abrogazione della norma che prevede il rinnovo triennale del tesserino di guida turistica con conseguente effetto deflattivo degli oneri amministrativi per i cittadini. L'intervento di semplificazione si colloca infatti nel contesto della disciplina della professione di Guida turistica regolata dalla legge regionale 16 marzo 1986, n. 11 recante «Norme per la disciplina delle attività professionali turistiche». Ad oggi, le Guide turistiche abilitate dalla Regione Campania devono procedere ad un rinnovo triennale del tesserino identificativo. Tale adempimento comporta la sottoscrizione di un modello compilato, dell'informativa ai sensi del decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003, e la consegna all'ufficio preposto in uno con il tesserino in originale, di due foto formato tessera, di una marca da bollo da € 16,00 e di una copia del documento di riconoscimento in corso di validità. Tale obbligo è fatto risalire alla previsione del comma 2, articolo 9, legge regionale n.11/1986. Orbene, tale adempimento non appare giustificato da particolari esigenze di assicurare l'identificazione della guida o di una valutazione dell'aggiornamento delle competenze professionali e si traduce in un onere per chi ha superato un esame di abilitazione che di per sé costituisce il solo titolo necessario per esercitare la professione. Nelle more di una più generale riforma del settore, alla luce della discussione ancora in corso sul piano nazionale, e di una eventuale nuova disciplina di dettaglio, la disposizione elimina ogni obbligo di rinnovo triennale incidendo sugli oneri a carico dei cittadini semplificandoli.

**Il Titolo V prevede disposizioni in materia di urbanistica e di governo del territorio e si compone di un unico Capo, articolo 12,** che reca misure di semplificazione in materia di urbanistica e di governo del territorio

**L'articolo 12** attua una misura di semplificazione amministrativa nell'ambito del procedimento di approvazione del Piano urbanistico delle aree demaniali (PUAD) che non presuppone trasformazioni del territorio ma è finalizzato alla classificazione delle aree del demanio marittimo ai fini della determinazione del canone demaniale e della relativa addizionale regionale che i concessionari sono tenuti a corrispondere

**Il Titolo VI all'articolo 13** reca disposizioni per l'efficienza e l'impulso alle attività di progettazione e istituisce l'Ufficio Speciale Grandi opere. In materia delegificata opera una parziale rilegificazione implicita volta a riferire al ridenominato Ufficio "Grandi Opere" la realizzazione di opere strategiche, talune già rimesse alla responsabilità di attuazione dei Commissari governativi.

**Il Titolo VII** contiene le disposizioni finali e l'entrata in vigore.

**L'articolo 14** reca la clausola di invarianza finanziaria stabilendo che dall'attuazione della disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale e ad essi si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**L'articolo 15, al comma 1, lettera a,** reca le abrogazioni costituite dall'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2018, n. 59 (Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale). **Alle lettere b e c del medesimo comma 1,** dispone la soppressione del solo termine acceleratorio, fissato in cinque giorni, previsto per la pubblicazione degli atti diversi ed ulteriori rispetto a quelli la cui pubblicazione è obbligatoria per legge (decreto legislativo n. 33 del 2013), permanendo l'obbligo di pubblicazione degli stessi. Il breve termine introdotto dal legislatore regionale (cinque giorni) per le pubblicazioni non obbligatorie ha finito col sovrapporsi con la "tempestività" delle pubblicazioni obbligatorie richiesta dalla legge e ha inciso negativamente sulla loro immediatezza.

**Al comma 2** dispone in merito all'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della legge sul BURC.

# **Disegno di legge “Norme per l’efficientamento del sistema ambientale, per il rilancio delle attività produttive e per la semplificazione normativa e amministrativa”**

## **Art. 1**

### *Oggetto e finalità*

1. La presente legge, in attuazione dell’articolo 2 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 21 (Riordino normativo ed abrogazione espressa di leggi tacitamente abrogate o prive di efficacia) detta disposizioni in materia di ambiente e di ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, di attività produttive e ricerca scientifica, di mobilità, di turismo, di urbanistica e di governo del territorio, per il rilancio e la semplificazione normativa e amministrativa delle attività.

## **TITOLO I**

### **Disposizioni in materia di ambiente e di ciclo integrato delle acque e dei rifiuti**

## **CAPO I**

### **Norme in materia di ciclo integrato dei rifiuti**

## **Art. 2**

*Modifiche alla legge regionale 26 maggio 2016, n.14 (Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell’economia circolare)*

1. La legge regionale 26 maggio 2016 n. 14 (*Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell’economia circolare*) è così modificata:

- a) alla fine del comma 6 dell’articolo 25, è aggiunto il seguente periodo: “Nel perseguimento degli indicati obiettivi, gli EDA possono convenire l’individuazione di un Tesoriere unico ovvero altre forme di coordinamento dei servizi economico-finanziari”;
- b) all’articolo 30, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Lo Statuto dell’Ente d’Ambito definisce e disciplina i compensi agli organi dell’Ente per l’esercizio delle funzioni svolte, in conformità alle previsioni della vigente normativa statale.”;
  - 2) al comma 2, dopo le parole “L’incarico di componente del Consiglio d’Ambito nonché di Presidente cessa,” sono inserite le seguenti “fatto salvo quanto previsto dal comma 2 bis,”;
  - 3) dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2 bis. Per garantire la funzionalità e continuità dell’azione amministrativa, il Presidente dell’Ente d’Ambito, in caso di cessazione dalla carica di Sindaco, può permanere nelle funzioni di Presidente, ove previsto dallo Statuto e per il periodo ivi indicato, comunque non superiore a quattro mesi, in fase transitoria fino alla nuova nomina, previa delibera del Consiglio d’ambito da approvarsi a maggioranza assoluta dei componenti.”;
- c) al comma 1 dell’articolo 39, è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: “ed esercita i poteri sostitutivi nei confronti dei Comuni in caso di mancato esercizio delle funzioni amministrative conferite e, su istanza dell’EDA, in caso di inadempimento degli obblighi sugli stessi gravanti ai sensi dell’articolo 25, comma 7. ”;
- d) al comma 3 dell’articolo 40 è aggiunto il seguente capoverso: “A seguito di quanto previsto con apposita delibera dell’Ente d’ambito, ovvero di più Enti d’ambito che intendano avvalersi delle disposizioni di cui al comma 8 dell’articolo 25 della presente legge, anche per la tutela della continuità occupazionale, le amministrazioni provinciali e la Città metropolitana di Napoli sono obbligate a trasferire le dotazioni impiantistiche già

utilizzate dalle società provinciali nella disponibilità dei soggetti gestori individuati dagli Enti d'ambito in conformità alla presente legge. In mancanza trovano applicazione i poteri sostitutivi di cui all'articolo 39 della presente legge.”;

e) l'articolo 41 è sostituito dal seguente:

“Art. 41 (Gestione post-operativa delle discariche e dei siti di stoccaggio)

1. L'onere dei costi derivanti dalla gestione post-operativa delle discariche e dei siti già esistenti di stoccaggio provvisorio di rifiuti, al fine di equilibrio su base regionale, è ripartito tra le Province e la Città Metropolitana di Napoli nella fase transitoria di cui al comma 3 dell'articolo 40 e successivamente tra gli Enti d'Ambito, secondo quanto definito con specifico Accordo fra gli Enti d'Ambito da sottoscrivere entro il 30 settembre di ogni anno. In caso di mancato perfezionamento dell'Accordo nel termine indicato, provvede la Giunta Regionale.

2. L'Accordo può prevedere l'istituzione di un fondo unico regionale dove confluiscono le quote come individuate nel riparto annuale, da parte delle Province e della Città Metropolitana di Napoli in fase transitoria e successivamente dagli Enti d'Ambito, dal quale vengono compensati i maggiori costi agli Enti aventi diritto.”;

f) dopo il comma 6 dell'articolo 44 è inserito il seguente: “6bis. Il personale di cui al comma 1 del presente articolo che omette o rifiuta, senza giustificato motivo, di prestare attività lavorativa anche in attuazione di programmi che prevedono l'impiego temporaneo non full - time da svolgersi entro massimo km 50 dal luogo di residenza o l'accettazione di una offerta lavorativa con nuova assunzione, in conformità della presente legge, decade dai benefici e dalle speciali forme di tutela dalla stessa legge riconosciuti, fatte salve le tutele previste dalla normativa statale in materia”;

g) alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 46, dopo le parole “fino a un massimo di” le parole “diciotto mesi” sono sostituite con le seguenti “ventiquattro mesi”.

### Art. 3

*Modifiche alla legge regionale 27 gennaio 2012, n.1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Campania (legge finanziaria regionale 2012))*

1. L'articolo 30 della legge regionale 27 gennaio 2012, n.1 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Campania (legge finanziaria regionale 2012)*) è così modificato:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. La Giunta regionale disciplina le modalità e i criteri per la concessione di forme di rateizzazione, per la durata massima di 15 anni, per la riscossione dei crediti relativi alle forniture idriche ed ai canoni di depurazione a qualsiasi titolo vantati dalla Regione nei confronti dei soggetti gestori del servizio idrico integrato, compresi i Comuni, nonché dei crediti vantati dalla Regione nei confronti delle società provinciali a seguito dei conferimenti presso il TMV di Acerra.”;

b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

“3-bis. La Regione può affidare le attività di riscossione dei crediti derivanti dai canoni della depurazione e dei crediti maturati a seguito di conferimento presso l'impianto TMV di Acerra alla società SMA Campania S.p.A. nel rispetto della disciplina statale in materia di in house providing.

3-ter. La Giunta regionale disciplina i presupposti e i criteri per l'eventuale cessione, nel rispetto della disciplina statale vigente in materia, dei crediti connessi alla riscossione della tariffa per il conferimento presso gli STIR dalle attuali Società provinciali alla stessa Regione Campania e la eventuale compensazione volontaria dei debiti maturati dalle società

provinciali nei confronti della Regione a seguito di conferimento presso l'impianto TMV di Acerra.”.

## CAPO II

### Norme in materia di attività estrattive

#### Art. 4

*Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2017, n. 22 (Disposizioni sui tempi per gli interventi di riqualificazione ambientale delle cave ricadenti in aree di crisi ed in Zone Altamente Critiche (ZAC) e per le cave abbandonate del Piano Regionale delle Attività Estrattive. Modifiche alla legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54)*

1. La legge regionale 28 luglio 2017, n. 22 (Disposizioni sui tempi per gli interventi di riqualificazione ambientale delle cave ricadenti in aree di crisi ed in Zone Altamente Critiche (ZAC) e per le cave abbandonate del Piano Regionale delle Attività Estrattive. Modifiche alla legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54) è così modificata:

a) alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al punto 1), il comma 10 bis dell'articolo 89 delle norme di attuazione del Piano Regionale delle Attività estrattive è sostituito dal seguente: “10 bis. Nelle aree interessate al Policlinico di Caserta la concessione cessa in ogni caso all'effettivo avvio delle attività di assistenza o di ricerca del Policlinico previa formale comunicazione da notificarsi al concessionario con preavviso di almeno sei mesi, ovvero in data antecedente, ove prevista dal Piano Regionale delle Attività estrattive.”

2) al punto 1) che aggiunge il comma 10 quater, lettera a), all'articolo 89 delle norme di attuazione del Piano Regionale delle Attività estrattive, le parole “in data antecedente al termine del 30 giugno 2019” sono soppresse.

## TITOLO II

### Disposizioni in materia di attività produttive e di ricerca scientifica

## CAPO I

### Norme in materia di attività produttive

#### Art. 5

*Modifiche alla legge regionale 6 dicembre 2013, n. 19 (Assetto dei Consorzi per le aree di sviluppo industriale)*

1. Alla legge regionale 6 dicembre 2013 n. 19 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Il comma 3 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

“3. La durata in carica degli organi previsti al comma 1, alle lettere a), b), c), d) ed e), è fissata in cinque anni.”;

b) al comma 1, dell'articolo 4, le parole “sulla base delle linee guida fornite dal Piano d'azione per lo sviluppo economico regionale, di seguito denominato Paser” sono soppresse;

c) al comma 4 dell'articolo 5 dopo le parole “Giunta regionale” sono aggiunte le seguenti: “e comunque entro il 30 giugno di ogni anno”;

d) al comma 2 dell'articolo 6 dopo le parole “previste nel comma 1” sono aggiunte le seguenti “ e, in particolare, nell'ottica della semplificazione e della accelerazione dei procedimenti amministrativi per l'insediamento delle attività produttive negli agglomerati industriali, adotta le linee di indirizzo dell'attività gestionale che recano modelli e schemi di riferimento volti a rendere omogenee le attività consortili di gestione.”;

e) all'articolo 6, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

“2.bis. Presso l'assessorato regionale alle attività produttive è istituito il Comitato di coordinamento delle attività dei consorzi ASI. Il Comitato è composto dall'Assessore regionale delegato allo sviluppo economico e alle attività produttive che lo presiede e dai Presidenti dei Consorzi ASI o loro delegati, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'assessore regionale delegato in materia.

2. ter Il Comitato di coordinamento dell'attività dei Consorzi istituito ai sensi del comma 2 bis, assicura, tra l'altro, nel rispetto delle linee di indirizzo previste dal comma 2, l'omogenea azione gestionale dei consorzi e a tal fine adotta, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, uno schema di regolamento che impegna i singoli consorzi a rendere omogenee le azioni e ad armonizzare le singole gestioni con particolare riguardo alla gestione economica prevista dall'articolo 5 e alla attività indiretta di cui all'articolo 15, comma 2 e comma 3, lettera e. Lo schema di regolamento adottato è approvato dalla Giunta regionale e, nel rispetto dell'autonomia di ciascun consorzio, entro i successivi 30 giorni è approvato dai singoli Consigli generali che provvedono, se necessario, alle contestuali modifiche degli Statuti consortili ai sensi dell'articolo 2.”;

f) il comma 5 dell'articolo 6 è abrogato;

g) il comma 6 dell'articolo 6 è rinumerato in comma 3;

h) al comma 1, dell'articolo 7, dopo le parole “articolo 3” sono inserite le seguenti “ e nell'articolo 6, comma 2 ter”;

i) il comma 5 articolo 9 è abrogato;

l) al comma 1, articolo 13 le parole “sentite le associazioni industriali più rappresentative” sono soppresse;

m) al comma 3, articolo 13, le parole “anteriormente alla scadenza del programma di sviluppo” sono soppresse;

p) al comma 1, articolo 17, la parola “partecipazione” è sostituita dalla seguente “sottoscrizione”.

#### Art. 6

*Modifiche alla legge regionale 2 agosto 2018, n. 26 (Misure di semplificazione in materia di governo del territorio e per la competitività e lo sviluppo regionale. Legge annuale di semplificazione 2018)*

1. Dopo il comma 3, articolo 10, legge regionale 2 agosto 2018, n. 26, è inserito il seguente:

“3-bis. Nell'ambito della strategia dell'attrazione degli investimenti e allo scopo di favorire l'operatività della ZES Campania, la Regione assicura la piena conoscenza di ogni informazione relativa alle opportunità di investimento sul territorio regionale anche mediante l'utilizzo, ai sensi dell'articolo 12, legge regionale n. 11 del 2015, del programma denominato La Regione in un click e della sezione del portale regionale Come fare per, a cui gli investitori possono accedere ai fini della realizzazione dei nuovi insediamenti produttivi”.

#### Art. 7

*Piccole utilizzazioni locali*

1. In attuazione della disciplina prevista dall'articolo 10, commi 1 e 4, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99), le piccole utilizzazioni locali, di cui all'articolo 1, comma 4, lettera i), legge regionale 29 luglio del 2008, n. 8 (Disciplina della ricerca e utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente), utilizzate in attività comportanti un risparmio energetico, inclusa



l'immissione diretta in piscina, sono concesse nel rispetto del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n.1775 (Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici).

2. La Giunta regionale opera l'armonizzazione delle fonti regolamentari regionali in materia di piccole utilizzazioni locali e, nelle more di detta regolamentazione, in materia di procedimenti inerenti al permesso di ricerca e al rilascio e rinnovo dei provvedimenti inerenti alle piccole utilizzazioni locali è applicato il regolamento regionale 12 novembre 2012, n. 12 (Regolamento per la disciplina delle procedure relative a concessioni per piccole derivazioni, attingimenti e uso domestico di acque pubbliche) e, in materia di canoni, contributi concessori, produzione documentale, sanzioni, vigilanza e controlli, pianificazione e durata della concessione e quant'altro non in contrasto con la presente disposizione, la legge regionale 29 luglio del 2008, n. 8 (Disciplina della ricerca e utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente) e suo regolamento regionale di attuazione n 10 del 2010 (Disciplina della ricerca e utilizzazione delle acque minerali e termali, delle ricerche geotermiche e delle acque di sorgente) emanato con Decreto del Presidente della Giunta regionale della Campania n. 95 del 9 aprile 2010.

## CAPO II

### Norme in materia di ricerca scientifica

#### Art. 8

#### *Modifiche alla legge regionale 28 marzo 2002, n. 5 (Promozione della ricerca scientifica in Campania)*

1. La legge regionale 28 marzo 2002, n. 5 (Promozione della ricerca scientifica in Campania) è così modificata:

- a) al comma 1 dell'articolo 4 le parole "su proposta dell'assessore alla ricerca scientifica" sono sostituite dalle seguenti: "su proposta dell'assessore delegato in materia di ricerca scientifica";
- b) al comma 2 dell'articolo 8 dopo la parola "Assessore" è inserita la parola "delegato";
- c) al comma 2 dell'articolo 12 dopo la parola "Assessore" è inserita la parola "delegato";
- d) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

“Art. 7 Elaborazione, attuazione e verifica del Programma

1. Il Comitato scientifico di garanzia, di cui all'articolo 8, supportato dalle strutture amministrative operanti nelle materie delegate all'Assessore alla ricerca scientifica, è organo di elaborazione, attuazione e verifica del Programma.”;

- e) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

“Art. 10 Modalità di verifica e controllo dei progetti

1. La verifica ed il controllo ex post dei progetti è effettuata dalla struttura amministrativa competente in materia di ricerca scientifica a seguito della presentazione di idonea documentazione da parte del soggetto beneficiario. Con deliberazione di Giunta regionale sono definite le modalità di erogazione dei contributi in ragione degli stati di avanzamento dei progetti e le modalità e le fasi della verifica e del controllo ex post.

2. Per i progetti ammessi a contributo i beneficiari attestano la rispondenza degli obiettivi scientifici raggiunti a quanto descritto nel progetto, previa autocertificazione del responsabile scientifico della struttura cui afferisce il progetto.

3. La verifica amministrativo-contabile dei documenti di spesa esibiti dal beneficiario a supporto delle spese sostenute, è di competenza della struttura amministrativa competente in materia di ricerca scientifica.

4. La disciplina di cui alla presente disposizione si applica anche ai programmi che, alla data di entrata in vigore della stessa, non sono conclusi.”.

### TITOLO III

#### Disposizioni in materia di mobilità

#### CAPO I

#### Norme di riordino normativo in materia di rete viaria regionale

##### Art. 9

*Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di funzioni di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada)*

1. Per disciplinare le attività di competenza regionale di cui agli articoli 9, 10, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 104, comma 8 e 114, comma 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), con decorrenza 1° gennaio 2020 sono conferite alle Province e alla Città metropolitana di Napoli le funzioni di competenza regionale relative:
  - a) alla riscossione dei canoni delle autorizzazioni e concessioni rilasciate sulla rete viaria regionale di cui agli articoli 22, 23, 24, 25, 26 e 27 del decreto legislativo n. 285 del 1992;
  - b) al rilascio delle autorizzazioni alla circolazione dei veicoli e trasporti eccezionali di cui all'articolo 10, comma 6, del decreto legislativo n. 285 del 1992 su tutta la rete viaria regionale, provinciale e comunale;
  - c) al rilascio delle autorizzazioni alla circolazione delle macchine agricole e macchine operatrici eccezionali di cui agli articoli 104, comma 8 e 114, comma 3, del decreto legislativo n. 285 del 1992 su tutta la rete viaria regionale, provinciale e comunale;
  - d) al rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di manifestazioni sportive di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sulla rete viaria regionale;
  - e) alla voltura delle concessioni e autorizzazioni di cui agli articoli 22, 23, 24, 25, 26 e 27 del decreto legislativo n. 285 del 1992.
2. Con delibera di Giunta regionale, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione, in qualità di ente proprietario delle strade regionali oppure di ente competente al rilascio delle autorizzazioni di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992 e al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), detta gli indirizzi e i criteri direttivi per l'esercizio delle funzioni conferite ai sensi del comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), e, in particolare, stabilisce:
  - a) i canoni e corrispettivi per le autorizzazioni e concessioni di cui alla lettera a);
  - b) la misura dei contributi per le spese di istruttoria relative al rilascio delle autorizzazioni di cui alle lettere b), c), d) ed e) nei limiti di cui all'articolo 19, commi 2 e 3 della legge regionale 5 aprile 2016, n. 6 (Prime misure per la razionalizzazione della spesa e il rilancio dell'economia campana - Legge collegata alla legge regionale di stabilità per l'anno 2016), nonché le modalità di rendicontazione.
3. I proventi derivanti dall'attività di riscossione connessa ai procedimenti di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), nonché quelli relativi agli importi non ancora accertati e riscossi per le annualità precedenti al 2020, sono introitati dalla medesima data di cui al comma 1, direttamente dalle Province e dalla Città Metropolitana, nel rispetto degli indirizzi e dei criteri direttivi per l'esercizio delle funzioni conferite individuati ai sensi del comma 2 e con obbligo di destinazione per la manutenzione e gestione delle strade di proprietà regionale.
4. Le Province e la Città metropolitana di Napoli, fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo n. 285 del 1992, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992 e dalla deliberazione di Giunta regionale di cui al comma 2, pongono a carico dei soggetti che richiedono le autorizzazioni e concessioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) il costo degli oneri relativi a sopralluoghi, accertamento dell'agibilità del percorso e altre spese istruttorie.

5. L'articolo 19 della legge regionale n. 6 del 2016 è così modificato:

- a) al comma 4, secondo periodo, dopo le parole “modalità di versamento del contributo” sono aggiunte le seguenti: “di cui al comma 1.”;
- b) al comma 5, primo periodo, le parole “ai commi 1, 2, 3 e 4” sono sostituite dalle seguenti: “al comma 1”.

## TITOLO IV

### Disposizioni in materia di turismo

#### CAPO I

#### Norme in materia di offerta turistica

##### Art. 10

##### *Misure in materia di offerta turistica regionale*

1. Al fine di semplificare i controlli dell'offerta turistica regionale da parte delle autorità competenti, è istituito il codice unico identificativo delle strutture ricettive (CUSR), alberghiere ed extralberghiere, volto a consentire l'individuazione della tipologia di struttura ricettiva e la eventuale classificazione.
2. Il codice unico identificativo è obbligatoriamente utilizzato dalle strutture ricettive in tutte le attività di promozione, commercializzazione e comunicazione poste in essere ed è elemento indispensabile ai fini della partecipazione a fiere ed altre iniziative promozionali e per ricevere contributi regionali.
3. La Giunta Regionale, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni di categoria e gli enti locali interessati, disciplina, con propria deliberazione, la definizione delle modalità di generazione, attribuzione e rilascio del codice identificativo da parte dei Comuni territorialmente competenti e l'esercizio dei poteri sanzionatori di cui al comma 4.
4. I soggetti di cui al comma 1 che contravvengono all'obbligo di utilizzo del CUSR o che lo riportano in maniera errata o ingannevole sono soggetti alla sanzione pecuniaria, irrogata dal Comune competente, da euro 500 ad euro 1000 per ogni attività promossa, commercializzata o comunicata.
5. Le strutture ricettive di cui al comma 1 sono tenute a dare comunicazione mensile, con specifica giornaliera, dei movimenti turistici mediante l'applicazione web regionale denominata “Rilevatore Turistico Regionale” presente all'interno del sito web della Regione Campania.

##### Art. 11

##### *Norme di semplificazione per l'esercizio delle attività professionali turistiche*

1. Al secondo comma, dell'articolo 9, legge regionale 16 marzo 1986, n. 11 (Norme per la disciplina delle attività professionali turistiche) le parole “Tale titolo va rinnovato ogni tre anni.” sono soppresse.

## TITOLO V

### Disposizioni in materia di urbanistica e di governo del territorio

#### CAPO I

#### Norme in materia di urbanistica e di governo del territorio

## Art. 12

*Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 “interventi di rilancio e sviluppo dell’economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo (Collegato alla legge di stabilità regionale 2014)”*

1. Al comma 1 dell’articolo 38, legge regionale n. 16 del 2014, dopo le parole “la Giunta regionale adotta il PUAD” sono soppresse le seguenti “contestualmente all’avvio della valutazione ambientale strategica e alla redazione del rapporto ambientale”

## TITOLO VI

Disposizioni per l’efficienza e l’impulso alle attività di progettazione

### Capo I

Adeguamenti organizzativi

## Art. 13

*Grandi Opere*

1. Al fine di garantire la realizzazione e il completamento delle opere pubbliche strategiche di interesse regionale, dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’Ufficio speciale “Centrale Acquisti, Procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture, Progettazione” è ridenominato Ufficio speciale “Grandi Opere” e svolge altresì le seguenti funzioni:

a) attua le previsioni di cui ai commi 8 e 9 dell’articolo 4 del Decreto Legge n. 32 del 18 aprile 2019, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”;

b) cura l’attuazione degli interventi di cui all’articolo 11, comma 18, della legge finanziaria 22 dicembre 1984, n. 887, e di quelli di cui all’articolo 4 della Legge del 18 aprile 1984, n. 80 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, recante proroga dei termini ed accelerazione delle procedure per l’applicazione della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni”;

c) cura il completamento degli interventi di cui alle Ordinanze del Ministro dell’interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2499 del 25 gennaio 1997 e n. 3088 del 3 ottobre 2000, e all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3681 del 6 giugno 2008;

d) cura l’intervento di cui all’ordinanza n. 3501 del 28 giugno 2004 del Commissario Straordinario per l’emergenza idrogeologica nella regione Campania, delegato ex OO.P.C.M. nn. 2499/97, 2787/98, 2994/99 e 3088/2000;

e) si occupa delle opere strategiche, puntualmente individuate dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento, che necessitano, per la complessità e la molteplicità di fonti finanziarie che concorrono alla loro copertura, di un coordinamento unitario a garanzia della semplificazione dei procedimenti e dell’economia dei tempi di attuazione.

2. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) provvede al fine della organizzazione dell’ufficio Speciale con le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie ad assicurarne la dotazione organica ed il corretto ed efficiente funzionamento;

b) individua gli interventi di cui all’articolo 11, comma 18, della legge finanziaria 22 dicembre 1984, n. 887, e quelli di cui all’articolo 4 della Legge del 18 aprile 1984, n. 80 da trasferire per l’attuazione, gradualmente, all’ufficio Speciale “Grandi Opere” ovvero ai Soggetti gestori

delle infrastrutture, sulla base dei criteri di semplificazione e di accelerazione dei tempi di realizzazione, e tenuto conto dello stato di esecuzione e della titolarità della gestione.

3. La Giunta regionale, con deliberazione da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede alla riassegnazione alle strutture ordinamentali della Giunta Regionale delle attività e dei progetti di competenza dell'ufficio Speciale Centrale Acquisti, Procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture, Progettazione, che non ritiene di confermare in capo al medesimo Ufficio.

## TITOLO VII

### Disposizioni finali ed entrata in vigore

#### Art. 14

##### *Clausola di invarianza finanziaria*

1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

#### Art. 15

##### *Abrogazioni ed entrata in vigore*

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, in particolare:

- a) l'articolo 3, legge regionale 29 dicembre 2018, n. 59 (Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale), è abrogato;
  - b) al comma 6-ter dell'articolo 27, legge regionale 19 gennaio 2009, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - legge finanziaria anno 2009), le parole "entro cinque giorni dall'adozione" sono soppresse;
  - c) al comma 1 dell'articolo 5, legge regionale 28 luglio 2017, n. 23 (Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017), le parole "entro cinque giorni dall'adozione" sono soppresse.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.